

provvedere a stabilire l'equilibrio finanziario fra questi aumenti e queste diminuzioni.

Per questa parte mi pare così di aver dimostrato che i 165 milioni, tante volte dichiarati insufficienti per attuare gli organici del 1873, sono oggi riconosciuti sufficienti; imperocchè l'aumento di 7 milioni sul bilancio di 165 milioni si spiega appunto col fatto che furono cambiati gli organici.

Fu pur detto e creduto in generale, che prima del 18 marzo 1876, per stare in bilancio, si ricorreva a ripieghi contrari alla legge, congedando anticipatamente, e dopo soli 20 mesi di permanenza sotto le armi, una parte del contingente annuo. Il relatore stesso nella sua relazione accennò a questa illegalità.

Ora io faccio osservare alla Camera, che la legge del 20 marzo 1854 sul reclutamento, all'articolo 154 diceva: « La durata del servizio d'ordinanza è di 8 anni, quello provinciale è di undici anni, e si compie in tempo di pace con cinque anni di servizio sotto le armi, e sei in congedo illimitato. »

L'articolo 8 della legge 19 luglio 1871 dice invece: « Gli uomini di prima categoria dei vari corpi dell'esercito, eccettuata la cavalleria, sono obbligati al servizio militare per 12 anni, e in tempo di pace li compiono con quattro anni sotto le armi, il resto in congedo illimitato. »

Queste dizioni diedero luogo a molte discussioni nella Camera, prima del 1870, ed anche dopo, e diverse volte deputati accusarono il Ministero di scostarsi dalla legge, perchè congedava la classe alcuni mesi prima che avesse finita la ferma prescritta.

E difatti la forma adottata dalla legge si prestava a questa interpretazione, perchè diceva: *si compiono con quattro anni*, ecc. Quel *si compiono* era prescrittivo. Tuttavia la Camera ha sempre ammesso che il Ministero potesse congedare la classe prima del termine della ferma legale, per non oltrepassare le spese bilanciate.

Ma nella legge 7 giugno 1875, all'articolo 4 fu scritto: « Gli uomini di prima categoria sono obbligati, in tempo di pace, a prestar cinque anni di servizio sotto le armi, se iscritti alla cavalleria, e tre anni se iscritti ad altr'arma. »

La dizione adunque fu cambiata, e invece di *compiono* fu detto *sono obbligati*.

Ma vi ha di più: quando si fece questo cambiamento, il motivo fu spiegato alla Camera ed al Senato, ed era che si voleva in tal modo stabilire la ferma massima alla quale era obbligato il soldato, senza vincolare il Governo, il quale restava così in pieno diritto di diminuire la ferma.

Questo è il senso letterale della legge, e questa è

anche la spiegazione che fu data sia alla Camera che al Senato.

Ora, a fronte di questa ultima dizione del 1875, potete dire che un ministro che congeda tre mesi prima dei tre anni tutta una classe di leva ed anche, dopo solo 20 mesi di servizio, una parte del contingente annuo, commette un atto illegale? Non lo credo. Potrete dirgli che commette un atto non buono militarmente, potrete disapprovarlo politicamente, ma non sotto il punto di vista legale.

Per completare questo argomento devo aggiungere che la legge del 1875 autorizzava il Governo a pubblicare in un testo unico, le diverse leggi di reclutamento.

Ora in questo testo unico, pubblicato il 26 luglio 1876, si legge l'articolo seguente: « In tempo di pace gli uomini di prima categoria assegnati alla cavalleria passano sotto le armi cinque anni, quelli ascritti agli altri corpi tre anni. » Per cui, invece di attenersi all'ultima dizione, il Ministero è ritornato alla forma antica, creando un nuovo equivoco; e certamente se noi fossimo legati a questa dizione della legge 26 luglio 1876 la questione del congedamento anticipato ritornerebbe ad essere legalmente discutibile; ma io credo che questa redazione fu una svista del Ministero, il quale provvederà per la debita correzione.

Mi pare quindi, su questo punto, di poter concludere e ripetere che i congedamenti anticipati sono atti d'ordine militare che possono essere biasimati, se così credesi, sotto il punto di vista dell'interesse militare, ma non mai sotto quello della legalità.

Fu pur detto, e credo anche ritenuto dalla maggior parte dei deputati, che i due fatti del congedamento anticipato di dodici mila uomini della classe media e quello dell'istruzione della seconda categoria, erano finanziariamente equivalenti.

Ecco come ragionano infatti i sostenitori di questa tesi: Noi non abbiamo fondi sufficienti assegnati in bilancio per sopprimere il congedamento anticipato di 12,000 uomini della classe media, e per mantenere l'istruzione della seconda categoria, dovette adunque scegliere fra i due mali il male minore, come appunto si trattasse della stessa spesa. Anche il relatore nella sua relazione fa cenno di queste due disposizioni come se fossero finanziariamente uguali.

Or bene, mi pare che basta far presente alla Camera che l'istruzione della seconda categoria gravava il bilancio di 2,300,000 lire, mentre il congedo anticipato di un anno per 12,000 uomini corrisponde ad una minore spesa annua di 4,600,000 lire, per dedurre che non sono due fatti equivalenti finanziariamente, ma che uno vale il doppio dell'altro.